



Prot. n. 126039/42.38.20.10

.2010

OGGETTO: CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2010/2011 - APPROVAZIONE**PRESIDENTE:** Roberto Vasai**SEGRETARIO GENERALE:** Gabriele Chianucci**Dei componenti :**

1. VASAI ROBERTO
2. RICCI Mirella
3. BORGHESI Carla
4. CUTINI Andrea
5. DUCCI Piero
6. MAZZETTI PANOZZI Rita
7. PERFERI Antonio
8. RUSCELLI Francesco

Sono assenti: Borghesi

Relatore: Presidente

Servizio: *CACCIA E PESCA*

Riscontro di bilancio: no

Allegati: si

Riscontro di bilancio: no

Invio Capogruppo: si

Immediatamente eseguibile: si

Uffici interessati: CA

Invio Corte dei Conti: No



VISTA la legge quadro nazionale n. 157 dell'11.02.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la L.R.T. n. 3 del 12.01.1994;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 concernente il Calendario Venatorio Regionale e successive modifiche alla L.R. 12.01.1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11/02/1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

CONSIDERATO che a ciascuna Provincia, per le deleghe previste nella sopracitata Legge Regionale n. 20/2002, compete:

1) regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 gennaio 2011, la caccia vagante e l'uso del cane e, nel periodo compreso fra l'8 dicembre 2010 ed il 31 gennaio 2011 l'uso del cane da seguita; (art. 3, 2° comma L.R. n. 20/2002)

2) regolamentare e decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca; (art. 3 comma 7/bis L.R. 20/2002)

3) determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia per la starna e la pernice rossa; (art. 7, 1° comma L.R. n. 20/2002)

4) predisporre, nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30, 6° comma L.R. n. 3/94 sentito l'I.N.F.S. a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani d'assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo; (art. 7, 6° comma L.R. n. 20 del 10.06.2002);

5) richiedere alla Regione Toscana, di consentire giornate di pre-apertura (nel primo giorno utile del mese di settembre e nella domenica successiva), per la caccia da appostamento alle specie consentite dall'art. 8, 1° comma della L.R. n. 20/2002;

6) la possibilità, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C., di vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le Aziende Faunistico-Venatorie e Agrituristico Venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2011 (art. 8, 4° comma L.R. n. 20/2002);

VISTO l' art. 42 "*Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/Ce*" della L. 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009";

VISTA l'istanza presentata dalle Associazioni "Animalisti italiani, Amici della terra, Enpa, Fai, Fare verde, Greenpeace, Italia nostra, LAC, LAV, Legambiente, Lipu, Vas, Wwf Italia"



ai Presidenti delle Regioni ed agli assessori regionali e provinciali con delega all'attività venatoria, ed inviata alla Provincia di Arezzo con nota n.115509 del 18 giugno 2010, con la quale si richiede l'adozione di provvedimenti urgenti in materia di attività venatoria al fine di adeguare le attuali normative, in particolare i piani faunistico venatori ed i calendari venatori, all'art. 42 della sopra citata Legge comunitaria 2009”;

CONSIDERATO che i tempi di promulgazione della L. 96/2010 (4 giugno 2010) e le scadenze previste dalla normativa per l'approvazione del calendario venatorio provinciale, non consentono per la corrente stagione venatoria 2011-2012 l'adeguamento degli strumenti di pianificazione faunistico venatoria (Piano faunistico venatorio provinciale) e una completa disamina delle istanze presentate;

VISTA la procedura di revisione del Piano faunistico venatorio provinciale iniziata dalla Provincia di Arezzo con Deliberazione n. 324 del 31.05.2010 “Approvazione del documento preliminare al Piano Faunistico venatorio provinciale 2011-2015: ricognizione degli istituti faunistici al 1 maggio 2010 e adeguamenti alle modifiche introdotte dalla L.R. 3 febbraio, n. 2 “modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3”;

RITENUTO tuttavia, pur nella ristrettezza dei tempi, di avviare un processo di adeguamento del calendario venatorio provinciale, orientato alla futura e piena realizzazione dell'obiettivo indicato al comma 1 bis del citato art. 42 delle legge comunitario “.. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva”;

RITENUTO pertanto di adottare nel presente Calendario venatorio per la stagione 2010-2011 misure di riduzione dei tempi di caccia di alcune tra le più significative specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio in Provincia di Arezzo, tra le quali la beccaccia ed il fagiano;

SENTITI i 3 A.T.C. Provinciali i quali concordano di vietare la caccia al fagiano a partire dai primi giorni di gennaio 2011 e la caccia alla beccaccia dopo il 15 gennaio;

VISTE le seguenti Deliberazioni e normative:

- n. 122 del 13.10.2005 deliberazione C.P. con la quale è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010;

- n. 54 del 16.05.2007 deliberazione del Consiglio Regionale " Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2007-2010;



- n. 256 G.P. del 03.05.2010;
- n. 277 G.P. del 11.05.2010;
- n. 324 G.P. del 31.05.2010;

SENTITA la Consulta Provinciale della caccia in data 08.06.2010 e in data 02.07.2010;

RILEVATA la necessità di provvedere a definire quanto di competenza;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997;

LA GIUNTA PROVINCIALE
con votazione UNANIME
D E L I B E R A

DI STABILIRE, ai sensi della L.R.T. n. 20 del 10.06.2002, per il calendario Venatorio 2010 - 2011 le seguenti determinazioni riguardanti il territorio della Provincia di Arezzo:

1)- la caccia alla **Starna ed alla Pernice Rossa** è consentita su tutto il territorio provinciale a gestione programmata, **dal 19 Settembre 2010 all' 8 Dicembre 2010;**

2) - la caccia alla **lepre comune** è consentita **dal 19 Settembre 2010 all'8 Dicembre 2010;**

" progetto di studio sulla lepre" le lepri catturate nelle Z.R.C. della Provincia di Arezzo e poi liberate nel territorio a gestione programmata, sono state dotate di marchio auricolare. I cacciatori che abbattano una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tale marchio di riconoscimento alla Provincia contattando l'ufficio Caccia o alla Polizia Provinciale ai numeri telefonici 0575/392259 e 0575/392251;

3) la caccia al **cinghiale** in battuta, è consentita sulle aree vocate individuate dalla Provincia **dal 19 Settembre 2010 al 31 Gennaio 2011**, secondo quanto stabilito dall'art. 7, 5° comma della L.R. n. 20/2002;



4) la caccia al **cinghiale** è inoltre consentita **dal 19 Settembre 2010 al 31 Gennaio 2011**, nelle aree non vocate, secondo quanto stabilito nel piano di intervento annuale 2010/2011 approvato dalla Giunta Provinciale in attuazione dell'art. 92 del T.U. dei Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R 25.02.2004 n. 13/R, come modificato dal D.P.G.R. 29.07.2005 n. 48/R. La realizzazione di detto piano, sarà affidata ai tre A.T.C. della Provincia di Arezzo;

5) dal 9 Dicembre 2010 l'utilizzo del cane da seguita è vietato ad eccezione del suo uso:
- per la sola caccia al cinghiale in battuta nelle aree vocate e, in quelle non vocate, se previsto nel precedente punto 4),
- per la caccia alla volpe in base alle disposizioni contenute nel "Disciplinare di gestione Faunistico venatoria e controllo numerico della volpe in Provincia di Arezzo" approvato con delibera G.P. n. 260 del 04.05.2009);

6) la caccia al **fagiano** è consentita, nel territorio a gestione programmata della Provincia di Arezzo, dal **19 Settembre 2010** fino al **31 Dicembre 2010** compreso. La caccia alla femmina del fagiano termina il giorno **08 Dicembre 2010**;

7) Nelle Aziende Faunistico Venatorie autorizzate dalla Provincia di Arezzo la caccia alla femmina del fagiano termina il **31 Dicembre 2010**;

8) di consentire la caccia alla specie **merlo e tortora** dal **19 Settembre 2010** fino al **28 Dicembre 2010** nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92;

9) di consentire la caccia alla specie **colombaccio, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, alzavola, marzaiola e germano reale** dal **19 Settembre 2010** al **29 Gennaio 2011** nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92;

10) di stabilire che nel territorio della Provincia di Arezzo, **l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia** durante l'esercizio venatoria è consentito solo ai cacciatori accompagnati da cani da ferma e da cerca in forma vagante. Dopo l'abbattimento, il capo di beccaccia abbattuto, deve essere subito annotato (come per la selvaggina stanziale) nell'apposito tesserino venatorio regionale a disposizione di ogni cacciatore (art. 4 comma 7/bis L.R. n. 20/2002); si precisa e si ricorda che **la caccia alla Beccaccia è consentita**, in tutto il territorio Provinciale (sia nella gestione programmata sia nel territorio a gestione privata), **dal 19 Settembre 2010 fino al 15 Gennaio 2011**;

11) di stabilire, ai sensi dell'art. 7, 6° comma della L.R. n. 20 del 10.06.2002, che l'attuazione dei piani di prelievo delle popolazioni di *cervidi* e *bovidi* nei distretti compresi nel territorio a gestione programmata nella stagione venatoria 2010-2011 avvenga: per il **CERVO**, nel periodo **dal 1 al 30 Agosto 2010 e dal 1 Dicembre 2010 al 14 Marzo 2011 con le seguenti limitazioni**:



- **dal 1 al 31 Dicembre 2010** il prelievo può essere effettuato solo nei giorni di, **LUNEDI' e GIOVEDI'**;
- **dal 1 al 31 Gennaio 2011**
- nell'A.T.C. - AR. 1: il prelievo è consentito nei giorni di **Lunedì, Giovedì e Domenica**;
- nell'A.T.C. - AR. 2: il prelievo è consentito nei giorni di **Lunedì, Giovedì e Sabato**;

per il **CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE** dal 1 Agosto 2010 al 16 Settembre 2010 e dal 12 Gennaio 2011 al 14 Marzo 2011.

Per il **DAINO, limitatamente ai distretti ove viene gestito il cervo**, nel periodo dal 1 agosto al 16 settembre 2010 e dal 1 dicembre 2010 al 14 Marzo 2011 con le seguenti limitazioni:

- **dal 1 al 31 Dicembre 2010** il prelievo può essere effettuato solo nei giorni di **LUNEDI' e GIOVEDI'**;
- **dal 1 al 31 Gennaio 2011**
- nell'A.T.C. – AR.1: il prelievo è consentito nei giorni di **Lunedì, Giovedì e Domenica**;
- nell'A.T.C. – AR.2: il prelievo è consentito nei giorni di **Lunedì, Giovedì e Sabato**;

Le norme tecniche di prelievo saranno stabilite con successivo apposito provvedimento dirigenziale;

12) nelle Aziende Faunistico Venatorie, il prelievo dei *cervidi* e *bovidi* sarà consentito nei tempi e nelle quantità stabiliti dai relativi piani d'assestamento approvati con apposito provvedimento dirigenziale di questa Provincia;

13) nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale è consentita dal **19 Settembre 2010 al 31 Gennaio 2011**, sia in forma singola sia nella forma della girata e della battuta;

14) NORME PER LA CACCIA AL CINGHIALE

Sulla base della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 733 dell'11/11/2002, tutti gli operatori delle squadre di caccia al cinghiale devono indossare, durante le battute, un giubbotto ed un cappello di riconoscimento di colore arancione ai fini della sicurezza.

E' inoltre obbligatorio indossare il giubbotto ed il cappello di riconoscimento di colore arancione:

- a) nell'attuazione degli interventi di contenimento del cinghiale, effettuati ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/94 su tutto il territorio provinciale;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 380 del 06/07/2010 pagina 7 di 16

- b) nell'esercizio della caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate della Provincia di Arezzo;
- c) durante la caccia al cinghiale e, nell'effettuazione degli interventi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristiche Venatorie;

15) L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO dei cani sono consentiti ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia A.T.C. nei giorni fissati dall'art. 30, 10° comma della L.R. n. 3/94 (Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica) a partire **dal 21 Agosto e fino al 16 Settembre 2010** secondo le modalità stabilite all'art. 5 della L.R. n. 20/2002;

16) nella sola A.T.C. 2 (Valtiberina) la caccia, nella prima settimana (20/09/2010 - 26/09/2010) è consentita nei soli giorni di **MERCOLEDÌ, SABATO e DOMENICA**;

17) CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2011

La caccia vagante con l'uso del cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI) nel periodo **dal 1 al 15 Gennaio 2011**, (tenendo conto del disposto di cui All. art. 42, comma 2 <1-bis. lett. a) Modifiche alla Legge n. 157/92 in attuazione della direttiva 2009/147/CE) è così regolamentata:

a) caccia in forma singola o con un massimo di 2 (due) cacciatori ed alla sola beccaccia utilizzando non più di 2 (due) cani da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI);

La caccia vagante, in tale periodo, è consentita esclusivamente alla beccaccia e nelle sole aree boscate (intendendo per bosco quanto stabilito dall'art. 3 della L.R.T. n. 39/2000) del territorio a gestione programmata, con l'esclusione dei seguenti territori:

Dal confine con l'Umbria, lato sinistro della Strada Statale n. 71 Umbro Casentinese fino alla frazione di Borgo a Giovi. Da qui, per la Strada Provinciale della Libbia fino a Ripa di Quarata. Quindi, per la Strada Provinciale Setteponti fino all'incrocio con la Strada Comunale che conduce alla Frazione di Montione. Dall'incrocio per la suddetta Strada Comunale fino alla Frazione di San Leo. Da San Leo per la Strada Statale n. 69 di Valdarno fino al Canale Maestro della Chiana. Per la sponda Destra del Canale Maestro della Chiana fino alla Frazione Ponte a Chiani. Da qui per la Strada Provinciale di Pesciola fino al bivio con la Strada Provinciale Vecchia Senese. Da qui per la Strada Provinciale Vecchia Senese fino all'innesto con la Strada Provinciale di Procacci fino a Lucignano. Da qui per la Strada Provinciale Siena – Cortona fino all'incrocio con l'Autostrada del Sole, quindi lungo l'Autostrada del Sole, lato sud fino al confine con la Provincia di Siena;

b) la caccia vagante è inoltre consentita fino al 31 Gennaio 2011 (**con l'esclusione della beccaccia dopo il 15 Gennaio 2011**) sia senza il cane, sia con l'uso di non più di 2 (due) cani da ferma o da cerca di razze riconosciute Enci - lungo i corsi d'acqua (non oltre i 50 metri "dal limite delle acque"), colmate e zone di pianura sotto elencate;



ELENCO DEI CORSI D'ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI E' CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L'USO DEL CANE NEL PERIODO 1/31 GENNAIO 2011 (non oltre i 50 metri dal limite delle acque).

- **FIUME TEVERE** per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **CANALE M. della CHIANA** : per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **FIUME MARECCHIA** : per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **FIUME CERFONE** : dal confine con l'Umbria al confine con l'A.T.C. AR 3;
- **FIUME SINGERNA** : dalla loc. Ponte Singerna al confine con l'Oasi di Montedoglio;
- **TORRENTE PRESALE** : dalla loc. due fiumi alla confluenza con il Marecchia;
- **TORRENTE SOVARA** : per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **FIUME FOGLIA** : per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA** : a valle della strada statale n.71;
- **TORRENTE NICCONE** : dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria;
- **TORRENTE ESSE**: nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana;
- **LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO.**

colmate

Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolio, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all'imbocco del torrente Esse. Da qui per l'argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l'argine destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest'ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce all'ovile dei Pratoni. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce.

zone di pianura

Valtiberina

dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L'Oasi di Protezione di Montedoglio fino all'omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all'imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45.



Valdichiana

Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale Cartocio-Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo.

18) DI STABILIRE che nel periodo **dal 1 Gennaio al 31 Gennaio 2011** ad eccezione di quanto previsto nelle lett. **a e b)** del punto 17, la caccia é consentita unicamente da appostamento fisso o temporaneo al quale si dovrà accedere con il fucile scarico e in custodia o racchiuso in idoneo involucro o smontato. Negli appostamenti di caccia, potrà essere utilizzato, sempre nel suddetto periodo, n. 1 cane da riporto di razze riconosciute Enci nel raggio di 50 metri dagli stessi esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti;

FIUME ARNO: divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell'abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti dell'art. 67, 3° comma del T.U. Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. n. 13/R del 25.02.2004, **gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno;**

19) NORME PARTICOLARI per l'Area Contigua alla Riserva Naturale della Valle Dell'Inferno e Bandella:

- a. divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;
- b. divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2011 compreso;
- c. limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell'Area contigua;
- d. divieto di effettuare forme di caccia (quali il cosiddetto "scaccio") al fine di non creare, con le urla, gli schiamazzi, i petardi, disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale;

20. NORME PARTICOLARI per l'Area contigua alla Riserva Naturale di Ponte Buriano e Penna

- a. divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;
- b. divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2011 compreso;



- c. limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce nella zona segnalata dell'area contigua;
- d. divieto di effettuare forme di caccia (quali il cosiddetto "scaccio") al fine di non creare con le urla, gli schiamazzi, i petardi, disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale;

21. NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale)

Nell'allegato D) Legge Regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 56, art. 1, comma 3 vengono individuati i siti di importanza regionale. Con tale normativa, la Regione Toscana ha recepito le Direttive Comunitarie n. 79/409/CEE (concernente la protezione degli uccelli selvatici) e n. 92/43/CEE (riguardante la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche) al fine della costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000" comprendente appunto anche le Z.P.S. (zone di protezione speciale);

Le Z.P.S. che interessano la Provincia di Arezzo sono le seguenti:

- 1) **Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia;**
- 2) **Pascoli montani e cespugliati del Pratomagno;**
- 3) **Valle dell'Inferno e Bandella;**
- 4) **Brughiere dell'Alpe di Poti;**
- 5) **Monte Dogana;**
- 6) **Monte Ginezzo;**

In tali Z.P.S. **è vietato:**

- a. L'esercizio dell'attività venatoria nel mese di Gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b. effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c. esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
- d. effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a solo specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- e. l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- f. lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10,



comma 8, lett. e) della Legge n. 157/92 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modificazioni;

- g. la distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.
- h. Nel Mese di Gennaio l'attività venatoria nelle Z.P.S. è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di **Giovedì e Domenica**;

Non essendo prevista, per le citate Z.P.S., alcuna segnaletica, i cacciatori, per conoscere l'esatto perimetro delle stesse devono rivolgersi alle associazioni venatorie, ai 3 A.T.C. provinciali, ai Comuni interessati, oppure possono consultare il sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it).

22. CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

Iscrizione: i cacciatori provenienti da altre regioni possono essere iscritti in un solo A.T.C. della Regione Toscana (Art. 23, 1° comma - Reg. Reg. della Toscana n. 13/R/2004 e succ. mod.);

I cacciatori provenienti da altre Regioni iscritti a 1 dei 3 A.T.C. (ambiti territoriali di caccia) della Provincia di Arezzo **possono esercitare la caccia solo nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica di ogni settimana fino al 15.10.2011.**

Mobilità: "ai cacciatori provenienti da altre regioni, in possesso del codice d'accesso rilasciato dalla Regione Toscana, salvo diversi e specifici accordi fra la Regione Toscana e le altre Regioni, è consentito l'accesso giornaliero, tramite il sistema regionale di cui agli artt. 29 e 30 del Regolamento Regionale n. 13/R/2004 e, s.m.i., **solo per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento** o per la caccia agli ungulati, secondo le norme di cui al Titolo VI del sopra citato Regolamento Regionale n. 13/R/2004" e dalle disposizioni regolamentari emanate dalla Provincia di Arezzo in materia di caccia al cinghiale.

DI RICHIEDERE alla Giunta Regionale Toscana, di consentire ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 **per i giorni 1 e 5 Settembre 2010 la caccia da appostamento alle specie previste nello stesso articolo;**

DI DARE ATTO che la presente Deliberazione è comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DI DICHIARARE la presente deliberazione a voti unanimi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

DI ALLEGARE nel rispetto di quanto stabilito dall'art 14 comma 16 della Legge n. 157/1992:

1. l'elenco delle zone dove l'attività venatoria é riservata alla gestione privata;
2. l'elenco delle zone in cui la caccia é vietata;



Allegato 1

**ELENCO DELLE ZONE RISERVATE ALLA GESTIONE VENATORIA
PRIVATA**

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

- AFV CASA D'AGNA** - ubicata nel Comune di Loro Ciuffenna;
AFV CASAMORA - ubicata nel Comune di Pian di Scò
AFV CASTELNUOVO COLLACCHIONI - ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
AFV FABBRICHE - ubicata nel Comune di Lucignano;
AFV FRESCIANO - ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
AFV IMPIANO - ubicata nei Comuni di Laterina e Civitella della Chiana;
AFV LA BARBOLANA - ubicata nel Comune di Anghiari;
AFV MONTEGIOVI - ubicata in Comune di Subbiano e Arezzo
AFV MONTELUCCI - ubicata nei Comuni di Pergine V.no e Civitella Chiana;
AFV MONTELUNGO COLOMBAIO - ubicata nei Comuni di Terranuova B.ni e Loro Ciuffenna;
AFV MONTOZZI - ubicata nei Comuni di Bucine, Laterina e Pergine V.no;
AFV PIEVE A PRESCIANO - ubicata nel Comune di Pergine V.no;
AFV POGGITAZZI - ubicata nel comune di Terranuova B.ni;
AFV POLVANO - ubicata nel Comune di Arezzo;
AFV RENACCI - ubicata nel Comune di S.Giovanni V.no;
AFV SETTEPONTI - ubicata nei Comuni di Cast.Fibocchi, Arezzo, Laterina, Loro Ciuffenna, Terranuova B.ni;
AFV SINTIGLIANO - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

- AAV ARIMINENSIS** - ubicata nel Comune di Arezzo
AAV BACIANO - ubicata nel Comune di Capolona;
AAV BADICROCE - ubicata nel Comune di Arezzo e Castiglion Fiorentino;
AAV CAMPRIANO - ubicata nel Comune di Arezzo;
AAV DUDDOVA - ubicata nel Comune di Bucine;
AAV GARGONZA - ubicata nel Comune di M.S. Savino;
AAV LA BIGATTIERA - ubicata nel Comune di Bucine;
AAV LA CONCA - ubicata nel Comune di Sansepolcro;
AAV MODENA - ubicata nel Comune di Cortona;
AAV PALAZZUOLO - ubicata nel Comune di M.S.Savino;
AAV PICCHIO VERDE - ubicata nel Comune di Sestino;
AAV SANT'ERCOLANO - CELERE - ubicata nel Comune di Bucine, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino;
AAV SETONA - ubicata nel Comune di Bucine;
AAV TRAMOGGIANO - ubicata nel Comune di Chiusi Verna;



Allegato 2

ELENCAZIONE DELLE ZONE DOVE ESISTE DIVIETO PERMANENTE DI CACCIA:

- Z.R.C.;
- PARCHI E RISERVE NATURALI;
- OASI DI PROTEZIONE;
- ZONE DI PROTEZIONE URBANA;
- ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE;
- ZONE DI RISPETTO VENATORIO;
- DIVIETI DI CACCIA (art. 25 L.R. 3/94)

Z.R.C.

ZRC BROLIO - ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
 ZRC S. BARBARA - ubicata nel Comune di Cavriglia;
 ZRC CIVITELLA - ubicata nel Comune di Civitella Chiana;
 ZRC CHIANACCE - ubicata nel Comune di Cortona;
 ZRC ESSE - ubicata nei Comuni di Foiano, Marciano e Lucignano;
 ZRC LA CROCE - ubicata nel Comune di Lucignano;
 ZRC di MONTEVARCHI - ubicata nel Comune di Montevarchi;
 ZRC di PIETRAIA - ubicata nel Comune di Cortona;
 ZRC di S.LUCIA - ubicata nei Comuni di S.Giovanni v.no e Cavriglia;
 ZRC di ANGHIANI - ubicata nel Comune di Anghiari;
 ZRC di MONTERCHI - ubicata in Comune di Monterchi;
 ZRC di CRETI - ubicata nel Comune di Cortona;
 ZRC di CASENTINO – ubicata nel comune di Poppi
 ZRC di FONTE FARNETA ubicata nei Comuni di Bibbiena e Chiusi Verna;

PARCHI E RISERVE NATURALI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI - Monte Falterona e Campigna;
 RISERVA NATURALE PONTE BURIANO LA PENNA - ubicata nei Comuni di Arezzo, Laterina e Civitella in Val di Chiana;
 RISERVA NATURALE VALLE DELL'INFERNO E BANDELLA - ubicata nei Comuni di Laterina, Pergine V.no, Terranuova B.ni e Montevarchi;
 RISERVA NATURALE DI SASSO SIMONE - ubicata nel Comune di Sestino;
 RISERVA NATURALE ALTA VALLE DEL TEVERE (Monte Nero)- ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;
 RISERVA NATURALE MONTI ROGNOSI - ubicata nei Comuni di Anghiari e Caprese Michelangelo;
 RISERVA NATURALE ALPE DELLA LUNA - ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano;
 RISERVA NATURALE BOSCO DI MONTALTO - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;



RISERVE NATURALI STATALI di: - **Poggio Rosso** ubicata nel Comuni di Caprese M.lo - **Fungiaia** ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano - **Zuccaia** ubicata nei Comuni di Chitignano e Chiusi della Verna – **Formole** – ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo **Formole** – **Armena** ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo;

OASI DI PROTEZIONE

- PRATOMAGNO
- ALTO Tevere
- ALPE Di Catenaia
- ALPE Della Luna
- MONTE Modina

ZONE DI PROTEZIONE URBANA

- AREZZO
- CORTONA
- SANSEPOLCRO
- TERRANUOVA B.ni
- MONTE SAN SAVINO
- CAPRESE MICHELANGELO
- FOIANO
- CASTIGLION FIORENTINO

ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE

- LIGNANO
- SANT'EGIDIO
- CASTEL D'ERNIA
- RANCHETTO
- VASCHE ZUCCHERIFICIO
- FIUME ARNO
- SAN MICHELE
- POGGIO ROSSO
- BADIA TEDALDA
- RANCO SPINOSO
- SCOPETONE
- MONTE DOGANA
- MONTI ROGNOSI
- LA MACCHIA
- LA VIALLA - Castiglion Fibocchi e Capolona
- SANTA SOFIA - MONTEROTONDO - Badia Tedalda
- MONTEDOGLIO
- GIRIFALCO – Cortona



ZONE DI RISPETTO VENATORIO

- **TRAMARECCHIA (atc. 2)** ubicata in Comune di Badia Tedalda;
- **SESTINO (atc. 2)** ubicata nel Comune di Sestino;
- **STIAVOLA (atc. 2)** ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
- **CAPRESE MICHELANGELO (atc. 2)** ubicata nel Comune di Caprese M.lo;
- **CALCINAIA (atc. 2)** ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- **PERGINE VALDARNO (atc. 3)** ubicata in Comune di Pergine V.no;
- **SCURAGNOLO (atc. 3)** ubicata in Comune di Terranuova B.ni;
- **BOCCAGNANUZZO (atc. 3)** ubicata in Comune di Montevarchi;
- **I POGGI (atc. 2)** ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro;
- **SASSINO (atc. 3)** ubicata in Comune di Arezzo;
- **LE TERRACCIE (atc. 3)** ubicata nel Comune di Bucine;
- **MOTOLANO (atc. 2)** ubicata nel Comune di Sestino;
- **OLIVETO (atc. 3)** ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
- **PIEVE AL TOPPO (atc. 3)** ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
- **VILLA-LOGGIO (atc. 3)** ubicata nel Comune di Cortona;
- **RISTRADILLA (atc. 3)** ubicata nel Comune di Arezzo;
- **LA FRATTA (atc. 3)** Ubicata nel Comune di Cortona
- **VALLE CONCIA (atc. 2 e atc. 3)** ubicata nei Comuni di Caprese Michelangelo e Subbiano;

DIVIETO DI CACCIA (art. 25 L.R. n. 3/94)

- **PODERE POMAIO** - ubicato in Comune di Arezzo;
- **CINCELLI** - ubicato in Comune di Capolona;
- **ABOCA** - ubicato in Comune di Sansepolcro;
- **TREGOGNANO** - ubicata nel Comune di Subbiano;
- **PODERE LUISA** - ubicata nel Comune di Montevarchi;
- **AZIENDA SABATINI** - ubicata nel Comune di Cortona;
- **AZIENDA LA MORINA** - ubicata nel Comune di Cortona;
- **LE MACCHIE** - ubicata nel Comune di Cortona.

AREE ADDESTRAMENTO CANI

Le A.A.C. autorizzate dalla Provincia di Arezzo nelle diverse tipologie (A – B – C – D) sono elencate a pagina 92 del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (2006/2010) - Parte I - approvato con delibera C.P. n. 122 del 13.10.2005.



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 380 del 06/07/2010 pagina 16 di 16

Letto, approvato e sottoscritto e in originale firmato

**IL SEGRETARIO GENERALE
G. CHIANUCCI**

**IL PRESIDENTE
R. VASAI**

=====

=

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Arezzo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

=

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.lgs. 267/2000.

Arezzo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

=

Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

Arezzo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

=

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Arezzo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

=====